

# Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

del 21 marzo 1973 (Stato 1° agosto 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 45<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;<sup>2</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1972<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Capo I. Campo d'applicazione

### Art. 1 In genere

La Confederazione concede, nell'ambito della presente legge, prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno.

### Art. 2 Definizione di Svizzero all'estero

Sono Svizzeri all'estero a tenore della presente legge i cittadini svizzeri domiciliati all'estero o ivi residenti da più di 3 mesi.

### Art. 3 Assistenza in caso di rimpatrio

<sup>1</sup> Se Svizzeri all'estero risieduti all'estero durante almeno 3 anni devono essere assistiti dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per 3 mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. Le prestazioni assistenziali sono rette in questo caso dalle disposizioni del Cantone di residenza.

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, erano assistite a spese di un Cantone.

### Art. 4 Misure preventive

<sup>1</sup> La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

<sup>2</sup> Essa può sostenere le organizzazioni che vengono in aiuto degli Svizzeri all'estero e, in particolare, prestar loro contributi.

RU 1973 1976

<sup>1</sup> [CS 1 3; RU 1966 1714]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 40 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).

<sup>3</sup> FF 1972 II 305

## Capo II. Presupposti alle prestazioni assistenziali

### Art. 5 Principio

Prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza.

### Art. 6 Doppi cittadini

I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti.

### Art. 7 Motivi di esclusione

L'assistenza può essere negata o soppressa se il richiedente:

- a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;
- b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni assistenziali facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;
- c. si rifiuta di informare gli organi assistenziali sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;
- d. non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;
- e. non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;
- f. impiega abusivamente le prestazioni assistenziali.

## Capo III. Prestazioni assistenziali

### Art. 8 Genere e entità

<sup>1</sup> Genere e entità dell'assistenza sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero ch'ivi risiede.

<sup>2</sup> In applicazione di questo principio, un aiuto supplementare può essere concesso agli Svizzeri all'estero che ricevono prestazioni assistenziali dallo Stato di residenza.

### Art. 9 Condizioni e oneri

Le prestazioni assistenziali possono essere vincolate a condizioni e oneri.

### Art. 10 Cessione e costituzione in pegno

Gli aiuti promessi non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

**Art. 11** Rimpatrio

<sup>1</sup> La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se ciò sia nel suo vero interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso, la Confederazione assume le spese di rimpatrio in luogo dell'ulteriore assistenza all'estero.

<sup>2</sup> La Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

**Art. 12** Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato di residenza.

**Capo IV. Prescrizioni procedurali****Art. 13** Richiesta

<sup>1</sup> Chiunque, all'estero, chiede una prestazione assistenziale della Confederazione deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dalla quale dipende.

<sup>2</sup> La rappresentanza svizzera esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, all'Ufficio federale di giustizia<sup>4</sup> del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale).

**Art. 14** Decisione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale decide sulle richieste sottoposte e si fa garante dell'aiuto che accorda.

<sup>2</sup> In casi urgenti, la rappresentanza svizzera concede l'aiuto indispensabile; essa ne informa l'Ufficio federale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può inoltre autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere di moto proprio altre prestazioni assistenziali.

<sup>4</sup> Le decisioni negative devono essere motivate per scritto e indicare i rimedi giuridici.

**Art. 15** Collaborazione delle società assistenziali

Le rappresentanze svizzere possono chiedere la collaborazione delle società svizzere assistenziali all'estero.

<sup>4</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

**Art. 16** Assistenza dopo il rimpatrio

Spetta all'autorità competente secondo il diritto cantonale di collocare ed assistere gli Svizzeri indigenti rimpatriati, anche se le spese sono a carico della Confederazione.

**Art. 17** Collaborazione amministrativa

I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenuti a collaborare gratuitamente al chiarimento dei casi.

**Art. 17a<sup>5</sup>** Trattamento dei dati

Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all'articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni assistenziali e alla salute.

**Capo V. Contributi alimentari; restituzione****Art. 18** Obbligo di assistenza e alimenti

Rimane riservata l'azione d'esecuzione di un eventuale obbligo di assistenza o di alimenti derivante dal diritto di famiglia.

**Art. 19** Restituzione

<sup>1</sup> Le prestazioni assistenziali devono essere restituite se l'assistito non ha più bisogno d'aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento per lui e la sua famiglia.

<sup>2</sup> Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni assistenziali dando scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

<sup>4</sup> Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni assistenziali di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, esso può rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

<sup>5</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS **235.2**).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 1126 1132; FF **1993** I 921).

**Art. 20** Termini e crediti senza interessi

Una prestazione assistenziale non può più essere ripetuta 10 anni dopo che è stata concessa, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione dell'Ufficio federale. I crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione non fruttano interessi.

**Capo VI. Ripartizione delle spese****Art. 21**

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni assistenziali, previste dalla presente legge.

<sup>2</sup> Le spese che la Svizzera dovesse, in base ad una convenzione d'assistenza, rimborsare ad un altro Stato, sono a carico della collettività competente del Cantone d'origine.

**Capo VII. Ricorso****Art. 22<sup>7</sup>**

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale.

**Capo VIII. Disposizioni transitorie e finali****Art. 23<sup>8</sup>****Art. 24** Aiuto straordinario

<sup>1</sup> ...<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Se importanti gruppi di Svizzeri all'estero si trovano in situazione d'indigenza in seguito a circostanze straordinarie, il Consiglio federale può derogare ai termini indicati nell'articolo 3 capoverso 1.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 120 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

<sup>8</sup> Abrogato dal n. II 48 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

<sup>9</sup> Abrogato dal n. II 48 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

**Art. 25** Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

**Art. 26** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1974<sup>10</sup>

<sup>10</sup> DCF del 26 nov. 1973 (RU **1973** 1982).